



Arma dei Carabinieri

**ACCORDO**

**TRA**

**LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'**

**E**

**IL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

---

---

## ACCORDO

ex art. 15 della Legge n. 241/1990

TRA

**IL DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** (C.F. 80188230587), rappresentato dalla Dott.ssa Giovanna Boda, Capo del Dipartimento per le Pari Opportunità (di seguito Dipartimento), corrente in Largo Chigi n. 19, Roma,

*da una parte*

E

**L'ARMA DEI CARABINIERI** (C.F. 80236190585) rappresentata dal Gen. B. Aldo Iacobelli, Comandante del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, domiciliato per la carica presso la sede stessa, in Viale Tor di Quinto n. 119, Roma (di seguito, per brevità, solo Arma),

*dall'altra parte*

*(di seguito anche congiuntamente indicate come "Parti")*

**VISTO** l'art. 15 della legge n. 241/1990, secondo cui "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2016, che delega la Ministra per le Pari Opportunità a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunità in materia di tratta e sfruttamento delle persone e di violenza contro le donne e i minori;

**VISTO** il Decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", che disciplina i compiti e le attribuzioni dell'Arma dei Carabinieri;

**VISTO** l'art. 5 comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 che detta i "Principi comuni, di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico";

**VISTO** l'art. 514 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 che disciplina l'attività dei "funzionari delegati";

**VISTA** la circolare n. 18 prot. 50113 in data 8 giugno 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante disposizioni in merito alla rendicontazione "del funzionario delegato di contabilità ordinaria";

**VISTO** l'art. 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, che disciplina la "progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria";

**VISTO** il Protocollo di intesa, siglato il 25 novembre 2016, tra la Ministra con delega alle Pari Opportunità e la Ministra della Difesa, finalizzato a "*rendere più efficace l'azione di prevenzione e contrasto degli atti persecutori, violenti, sessualmente finalizzati o vessatori verso le vittime, nonché il raccordo tra i soggetti competenti a intervenire*", che prevede, all'art.3, che le modalità di attuazione per lo svolgimento dell'attività di collaborazione siano definite da uno specifico accordo con le competenti strutture dell'Arma dei Carabinieri;

**PREMESSO** che:

- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta "*Convenzione di Istanbul*", ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013 n.77, entrata in vigore il 1 agosto 2014, sostiene ed assiste le organizzazioni e le autorità incaricate dell'applicazione della legge in modo che possano collaborare efficacemente, al fine di adottare un approccio integrato per l'eliminazione della violenza contro le donne e la violenza domestica;
- l'art.5 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modificazioni nella Legge del 15 ottobre 2013 n.119, prevede l'adozione di un "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015 e registrato dalla Corte dei Conti il 25 agosto 2015, ha adottato il "*Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012 recante "*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri*" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 16, individua nel Dipartimento la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei Ministri operante nell'area funzionale inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche dei diritti della persona, delle pari opportunità e della parità di trattamento e delle azioni di governo volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di discriminazione;
- il Dipartimento opera, nelle funzioni ad esso attribuite dal citato Piano straordinario, quale organismo centrale di coordinamento del sistema e della pianificazione delle azioni in sinergia con i soggetti istituzionali e non, per il rafforzamento delle azioni necessarie a prevenire e contrastare il fenomeno della violenza attraverso un approccio integrato e multidisciplinare atto a creare una prospettiva unitaria nelle azioni di contrasto alla violenza, in grado di valorizzare il ruolo di tutti i soggetti coinvolti a vario titolo, nel rispetto degli specifici ambiti di competenza;
- l'Arma dei Carabinieri ha istituito:
  - . nell'ambito del Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri

- Investigazioni Scientifiche, la “*Sezione Atti Persecutori*”, incaricata di svolgere attività di studio, di ricerca e di formazione nello specifico settore, nonché di supporto ai reparti territoriali;
- la “*Rete Nazionale di Monitoraggio sul fenomeno della violenza di genere*”, formata da personale appositamente addestrato operante presso i Comandi Provinciali;
  - il Dipartimento e l’Arma hanno avviato una proficua e ininterrotta collaborazione mirata al rafforzamento di intervento interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza sessuale e di genere con la sottoscrizione di accordi di collaborazione finalizzati a realizzare una più efficace e comune azione di conoscenza e contrasto dei fenomeni della violenza sessuale, di genere e degli atti persecutori mediante lo scambio di esperienze, raccolta ed analisi di dati e formazione del personale;

**CONSIDERATA** la crescente sensibilità nei confronti del fenomeno della violenza di genere, che comporta l’esigenza di adottare una linea di intervento tempestiva ed efficace da parte delle Istituzioni coinvolte;

**RITENUTA** l’opportunità di consolidare ulteriormente la collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità e l’Arma dei Carabinieri, per rendere più efficace l’azione di prevenzione e contrasto alla violenza anche a sostegno dei soggetti vulnerabili e, specialmente, delle donne;

**RITENUTA** l’esigenza di garantire sull’intero territorio nazionale uniformità ed efficacia delle azioni in tema di violenza sulle donne, attraverso la costruzione di un percorso strategico e finanziario condiviso dagli attori coinvolti, in un’ottica di coordinamento e di impulso alle azioni programmatiche;

le Parti convengono, con il presente Accordo, quanto di seguito riportato.

## Art. 1

### Finalità dell'Accordo

1. Con il presente Accordo, il Dipartimento e l’Arma intendono attuare una collaborazione finalizzata a realizzare una più efficace e comune azione di conoscenza e contrasto dei fenomeni della violenza sessuale e di genere.
2. Rappresenta, dunque, interesse comune delle Parti, ognuna per quanto di ragione, collaborare in funzione della realizzazione di un progetto volto all’elaborazione di un intervento di cooperazione coordinata interistituzionale ai fini della gestione globale ed adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza, come previsto dall’art. 15 della citata *Convenzione di Istanbul*.
3. La collaborazione tra il Dipartimento e l’Arma risulta essere, in ragione di tutto quanto sopra, lo strumento maggiormente idoneo per la realizzazione dei reciproci fini istituzionali

sopradescritti e in particolare per lo speciale contributo prestato dall'Arma, dal punto di vista operativo e qualitativo, e la comprovata competenza rispetto al riconoscimento del fenomeno.

## Art. 2

### Oggetto dell'Accordo

1. L'oggetto del presente Accordo consiste nella realizzazione delle seguenti attività:
  - a. analisi dei fenomeni inerenti alla violenza di genere, con particolare riguardo agli atti persecutori e alle violenze sessualmente finalizzate, con un particolare approfondimento su due *focus* tematici da concordare preliminarmente, le cui risultanze saranno compendiate in un report per ciascun semestre;
  - b. formazione in favore del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare del Dipartimento sul tema della violenza di genere nei vari livelli di complessità e nei diversi aspetti sociali e culturali;
  - c. formazione e addestramento del personale dell'Arma al fine di aumentare la conoscenza complessiva del fenomeno della violenza di genere e delle conseguenti ricadute in termini di procedure operative;
  - d. aggiornamento delle operatrici del numero di pubblica utilità "1522" sul fenomeno della violenza di genere, ivi compreso gli aspetti giuridici connessi;
  - e. sviluppo, in concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Dipartimento, di un percorso formativo di sensibilizzazione nelle scuole, rivolto a studenti, insegnanti e genitori, sul tema della violenza (di genere, atti persecutori – anche in ottica 2.0, bullismo e cyber bullismo) anche in coordinamento con iniziative analoghe intraprese dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. L'esecuzione delle attività sarà svolta secondo quanto riportato nella suddivisione dei compiti operativi di seguito dettagliata e nei tempi di validità del presente Accordo.
3. Le Parti congiuntamente stabiliscono che le attività sopraelencate daranno luogo, salvo altri, ai seguenti *output* per ogni anno di validità dell'Accordo:
  - a. n. 2 report semestrali;
  - b. n. 4 moduli formativi di 1 gg ciascuno in favore del personale del Dipartimento;
  - c. n. 2 moduli formativi di 10 gg ciascuno per il personale dell'Arma;
  - d. n. 4 moduli formativi di 1 gg ciascuno per il personale del gestore del numero di pubblica utilità "1522";
  - e. n. 20 di moduli formativi di 1 gg ciascuno nelle scuole per studenti, insegnanti e genitori.

### Art. 3

#### Suddivisione dei compiti operativi

1. Le Parti congiuntamente stabiliscono che le attività suelencate saranno svolte secondo la suddivisione dei compiti di seguito indicata e nei tempi di validità dell'Accordo:
  - a. il Dipartimento interverrà in primo luogo con funzioni di coordinamento del progetto. Al Dipartimento competeranno, inoltre, le attività di programmazione, indirizzo e supervisione degli interventi realizzati;
  - b. l'Arma opererà per le attività indicate al precedente articolo 2:
    - (1) attraverso il Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, per le attività ricomprese nei compiti istituzionali a carico dell'Arma, per una misura stimata nell'ordine del 23%, con oneri a carico del budget di progetto;
    - (2) in collaborazione con personale del Dipartimento per le voci al comma 1 punti a) ed e).
2. L'impegno economico e finanziario relativo viene quindi assunto in parte direttamente dall'Arma ed in parte con risorse nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento, come meglio indicato all'art. 5 del presente Accordo.
3. L'Arma produrrà un programma esecutivo di massima delle attività da svolgere nel corso del periodo di validità del presente Accordo.

### Art. 4

#### Durata

Il presente Accordo avrà decorrenza dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Arma della avvenuta conclusione dell'*iter* di approvazione e controllo del medesimo e terminerà improrogabilmente alla decorrenza dei ventiquattro mesi.

### Art. 5

#### Oneri economici e modalità di erogazione del contributo

1. Il valore complessivo dell'Accordo è pari a 260.000,00 euro (come da budget allegato a costituire parte integrante del presente atto) di cui:
  - a. euro 200.000,00 a valere sui fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPO, capitolo di spesa n. 496 – Centro di responsabilità n. 8, che saranno corrisposti in quattro tranches secondo le seguenti modalità:
    - il 20% alla presentazione del programma esecutivo di cui all'art. 3;

- il 30% nel 1° quadrimestre del primo anno di validità dell'Accordo;
  - il 30% nel 1° quadrimestre del secondo anno di validità dell'Accordo;
  - il 20% nell'ultimo quadrimestre del secondo anno di validità dell'Accordo;
- b. euro 60.000,00 a carico dell'Arma, quale costo stimato per l'impegno nel progetto del personale del Reparto Analisi Criminologiche del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche dal quale dipende la Sezione Atti persecutori.
2. Il finanziamento da parte del Dipartimento all'Arma è concesso mediante aperture di credito in favore del Capo Servizio Amministrativo del Comando Unità Mobili e Specializzate CC "Palidoro", in qualità di Funzionario Delegato, con l'emissione di appositi ordini di accreditamento ai sensi dell'art. 514 del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare". Il Funzionario Delegato provvederà all'esecuzione delle spese e relativi pagamenti secondo le norme vigenti, nonché alla presentazione dei rendiconti al Dipartimento che ha disposto le aperture di credito, ai sensi dello stesso art. 514 del "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare".

## Art. 6

### Rendicontazione e verifiche

1. L'Arma, allo scadere del primo anno di validità dell'accordo, al fine di ottenere il terzo accreditamento, provvederà alla rendicontazione delle spese sostenute a valere sull'apertura di credito predisposta, producendo la seguente documentazione amministrativo-contabile:
- a. rendiconto, secondo le norme vigenti di cui alla circolare n. 18 prot. n. 50113 in data 8 giugno 2016 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale;
  - b. relazione circa lo stato di attuazione del progetto;
  - c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (resa nelle forme di cui all'art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) relativa alle spese sostenute;
  - d. prospetto di dettaglio delle dette spese sostenute ed in particolare per le spese di missione del personale militare, non facente parte del Reparto Analisi Criminologiche, dovrà essere redatto un prospetto riepilogativo in cui sia indicato il nominativo, la qualifica e la spesa sostenuta;
  - e. documenti giustificativi di spesa a supporto delle spese medesime (da trasmettersi anche su supporto informatico).
2. A conclusione del secondo anno di validità dell'accordo, l'Arma produrrà:
- a. un rendiconto, secondo le norme vigenti di cui alla circolare n. 18 prot. n. 50113 in data 8 giugno 2016 del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale;
  - b. una relazione analitica conclusiva;

- c. la documentazione amministrativo-contabile di cui alle lettere b., c. e d. del comma precedente.

Nella relazione finale si dovrà fornire analitica descrizione dell'intero intervento posto in essere, con indicazione dei risultati raggiunti, nonché degli eventuali scostamenti registrati rispetto al programma esecutivo approvato.

3. In ogni caso, le spese sostenute dovranno essere:
- necessarie alla realizzazione del progetto;
  - temporalmente riferite al periodo decorrente dalla data del presente Accordo e la data di conclusione delle attività;
  - verificabili attraverso pertinente ed adeguata documentazione contabile.
4. Al fine di consentire queste verifiche, l'Arma, unitamente al consuntivo detto, dovrà trasmettere al Dipartimento i documenti giustificativi a supporto di ciascuna spesa ivi rappresentata (riprodotti anche su supporto elettronico).
5. Della quota di spesa a proprio esclusivo carico, l'Arma darà specifico conto all'interno della relazione finale costituendo parte integrante degli obblighi assunti.

#### **Art. 7**

##### **Pubblicità**

In ogni atto, documento e iniziativa realizzate in esecuzione del presente Accordo, dovrà essere evidenziato che il progetto è cofinanziato dal Dipartimento e dell'Arma.

#### **Art. 8**

##### **Proprietà dei risultati**

I risultati delle attività svolte in collaborazione saranno di proprietà del Dipartimento e dell'Arma, che potranno liberamente utilizzarli nell'ambito delle proprie finalità istituzionali fatto salvo quanto previsto dall'art. 7.

#### **Art. 9**

##### **Riservatezza**

---

Nell'ambito dell'accordo, non potranno essere trattati, in alcun modo, fatti coperti da segreto d'indagine (ex art. 329 c.p.p.), né forniti documenti o atti concernenti attività di polizia giudiziaria.



Ciascuna delle Parti si impegna – per sé, per i proprio dipendenti e per i propri collaboratori – a non portare a conoscenza di terzi dati, informazioni, documenti e notizie di carattere riservato riguardanti l'altra Parte, di cui dovesse venire eventualmente a conoscenza, a qualunque titolo, in ragione dello svolgimento delle attività di cui al presente accordo.

Ciascuna delle Parti si impegna, altresì, a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di documenti riguardanti l'altra Parte, dei quali sia eventualmente venuta in possesso.

#### **Art.10**

#### **Comitato tecnico di monitoraggio**

E' prevista l'istituzione, con provvedimento del Capo del Dipartimento, di un Comitato tecnico di monitoraggio composto da personale specializzato del Dipartimento e del Reparto Analisi Criminologiche per la valutazione ed il monitoraggio della coerente attuazione delle azioni previste nel presente Accordo.

#### **Art. 11**

#### **Responsabilità ed obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

L'Arma assume a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri componenti dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPO da qualsiasi responsabilità od onere in merito (fatti salvi gli oneri di rimborso come sopra determinati).

#### **Art. 12**

#### **Risoluzione delle controversie**

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in dipendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, per la soluzione della controversia, rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, resta individuata la competenza TAR del Lazio.

---

\* \* \*

---

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

**Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Dipartimento per la Pari Opportunità**

**Per l'Arma dei Carabinieri**

*Gen. B. Leo Ferraro*

Budget allegato

Riferimento Accordo	Attività	Importo annuo (Euro)	
		Arma	Dipartimento
Art. 2 Comma 1 pto a.	Analisi dei fenomeni inerenti alla violenza di genere.	€ 18.600	€ 30.000
Art. 2 Comma 1 pto b.	Formazione in favore del personale della PCM -Dipartimento	€ 1.500	€ 7.000
Art. 2 Comma 1 pto c.	Formazione ed addestramento del personale dell'Arma	€ 2.700	€ 43.000
Art. 2 Comma 1 pto d.	Aggiornamento delle operatrici del numero di pubblica utilità 1522	€ 1.300	€ 2.000
Art. 2 Comma 1 pto e.	Sviluppó con il MIUR e con il DPO di un percorso di sensibilizzazione nelle scuole	€ 5.900	€ 18.000
<b>Totale</b>		<b>€ 30.000</b>	<b>€ 100.000</b>

Il presente allegato è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

**Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
**Dipartimento per la Pari Opportunità**

**Per l'Arma dei Carabinieri**

*Car. B. Alo Jenuca*